

COMUNE DI CESANO BOSCONO PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO E SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (AI SENSI DELL’ART. 34, CC. 20 E 21 DEL D.L. N. 179/2012 E S.M.I.)

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, cc. 20 e 21 del d.l 18 ottobre 2012, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*» (pubblicato in G.U.R.I. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ove è previsto, rispettivamente, che «*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*» e che «*Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013*», si rappresenta quanto segue.

LA SITUAZIONE IN ESSERE ALL’INTERNO DEL COMUNE DI CESANO BOSCONO

All’interno del territorio del Comune di Cesano Boscone il servizio di igiene ambientale risulta attualmente gestito da AREA SUD S.p.A., società a capitale misto pubblico-privato, e ciò in forza di un apposito contratto di servizio sottoscritto fra il Comune di Cesano Boscone e la medesima AREA SUD S.p.A. in data 10 febbraio 2006, avente durata coincidente «*con la durata del soggetto gestore*» (così l’art. 1 del contratto di servizio).

In particolare, l’affidamento di cui trattasi trae origine dalla procedura concorsuale, esperita nel corso del 2001 da AMA S.p.A. – società interamente partecipata dal Comune di Rozzano e operante nel settore dei servizi pubblici locali - finalizzata all’individuazione di un socio privato di minoranza con cui procedere alla costituzione di una società mista incaricata di assicurare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti unicamente all’interno del Comune di Rozzano.

Successivamente, e più precisamente nel corso dell’anno 2002, ad esito della procedura di gara sopra descritta, è stata costituita AREA SUD S.p.A., partecipata in misura maggioritaria da AMA S.p.A. e, per la restante parte, dal socio privato Waste Italia S.p.A. (poi Unendo S.p.A.), venendo per l’effetto tale società incaricata di assicurare la gestione del servizio in questione all’interno del Comune di Rozzano.

Nel 2005, con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21 luglio 2005, il Comune di Cesano Boscone ha proceduto all’acquisto, da AMA S.p.A., del 10% del capitale sociale di

AREA SUD S.p.A., e ciò allo scopo di procedere all'affidamento diretto del servizio di igiene ambientale - in concreto operato dal Comune di Cesano Boscone in favore della società dallo stesso partecipata a seguito di tale acquisizione azionaria, con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21 luglio 2005 -, attività, questa, da assicurare all'interno del territorio di Cesano Boscone.

IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LA NON CONFORMITA' DELL'AFFIDAMENTO ATTUALMENTE IN ESSERE RISPETTO AI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO

L'art. 34 («*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*»), c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*», convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, prescrive come detto agli enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale (qual è senza dubbio il servizio di igiene ambientale) di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, mentre il successivo c. 21 della medesima disposizione normativa stabilisce che «*Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20*»

In ragione di quanto stabilito dalla previsione normativa da ultimo richiamata, pertanto, il Comune di Cesano Boscone ha già provveduto a verificare se l'affidamento in questione fosse o non conforme ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario (sul cui aspetto si tornerà *infra*), essendo infatti obbligato l'ente locale, in ipotesi di mancata conformità dello stesso, a ricondurre a legalità la relativa gestione eventualmente contraria ai principi desumibili dal predetto ordinamento comunitario.

In tale prospettiva, va preliminarmente segnalato che le condizioni da necessariamente soddisfare ai fini di una positiva valutazione circa la legittimità di un affidamento assentito in favore di una società mista (*e, de relato*, in ordine alla conformità della relativa gestione rispetto ai principi di matrice comunitaria applicabili ai servizi pubblici) sono state esaminate *ex professo* dalla seconda sezione del Consiglio di Stato che, con proprio parere n. 456/2007 del 18 aprile 2007, ha avuto modo di affermare che «*non appare, in primo luogo, condivisibile alla Sezione la posizione "estrema" secondo la quale, per il solo fatto che il socio privato è scelto tramite procedura di evidenza pubblica, sarebbe in ogni caso possibile l'affidamento diretto. Soprattutto, tale ipotesi suscita perplessità per il caso di società miste "aperte", nelle quali il socio, ancorchè selezionato con gara, non viene scelto per finalità definite, ma soltanto come partner privato per una società "generalista", alla quale affidare direttamente l'erogazione di servizi non ancora identificati al momento della scelta del socio e con lo scopo di svolgere anche attività extra moenia, avvalendosi semmai dei vantaggi derivanti dal rapporto privilegiato stabilito con il partner pubblico*».

In altre parole, secondo il Consiglio di Stato una società mista può beneficiare di un affidamento diretto solo nel caso in cui la *lex specialis* afferente alla gara per la scelta del

partner privato sia in grado di individuare in maniera puntuale - e sin dal principio, senza la possibilità di procedere a modifiche successivamente operate rispetto al momento in cui si è proceduto alla scelta del socio stesso - la natura del servizio posto in affidamento e l'ambito territoriale interessato dalla gestione dedotta in commessa.

Ciò detto, va rilevato che la prospettazione sopra delineata è stata confermata e ribadita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella nota sentenza n. 1 del 3 marzo 2008, a mezzo della quale il supremo consesso amministrativo, nel contestare la legittimità di un affidamento diretto assentito in favore di una società mista, ha rilevato che «*In particolare, la controversia per cui è causa non è in alcun modo assimilabile all'ipotesi sulla quale è stato reso il parere n. 456/2007 [in cui il Consiglio di Stato ha evidenziato le condizioni da soddisfare ai fini di un legittimo affidamento operato in favore di una società mista] anche perché:*

a) *i soci sono stati scelti alcuni anni prima l'affidamento (dall'A.S.L. 19 di Asti) del servizio alla società mista;*

b) *né l'originario statuto della società mista né gli atti della gara preordinata alla scelta dei soci privati hanno previsto la possibilità di estensione dell'attività della società stessa nell'ambito dell'A.S.L. 19;*

c) *la scelta dei soci è stata effettuata da amministrazione diversa da quella (A.S.L. 19) che ha dopo affidato il servizio alla società mista, avendo acquisito una percentuale del capitale della società solo alcuni anni successivi alla costituzione di quest'ultima;*

d) *la società mista non è stata appositamente costituita solo per quella specifica attività in seguito oggetto di affidamento;*

[...]

L'illegittimità del contestato affidamento - avvenuto in via diretta senza previa gara - consegue alla violazione dei principi del Trattato dell'U.E.; ossia del principio di concorrenza e di quelli, che ne rappresentano attuazione e corollario, di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento».

Nello stesso senso si è espresso - più recentemente - il medesimo Consiglio di Stato, il quale, chiamato a pronunciarsi in ordine ad una fattispecie del tutto assimilabile a quella concreta, relativa a un caso in cui un ente locale ha adottato una delibera che «*non ha dato luogo alla costituzione di una società pubblica mista ma al mero acquisto di una partecipazione di minoranza*» di un'impresa mista già esistente, ha eccepito l'inammissibilità dell'affidamento diretto del servizio di igiene ambientale operato dall'ente locale che aveva acquisito solo successivamente una partecipazione sociale nel capitale della società mista, «*mancando, nella fattispecie i presupposti sia del "controllo analogo" per l'affidamento "in house" ossia, un controllo corrispondente a quello che si esercita sui servizi direttamente gestiti (C.S. n. 6736/07), sia quelli della società mista, come elaborati dalla giurisprudenza per la legittimità dell'affidamento diretto, in quanto non si sono realizzati i presupposti della gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio, non è stata prevista la estensione dell'attività svolta nell'ambito del comune e la società non è stata costituita per quell'attività oggetto di affidamento, posto che tale affidamento è stato attribuito ad una società mista costituita, in precedenza, da altri enti pubblici (cfr. parere C.S. II n. 456/07 e Ad. Pl. n. 1/08). [...] Pertanto, l'acquisizione nel caso di specie di una partecipazione azionaria di una società costituita in precedenza, ancorché avente ad oggetto la gestione dei rifiuti, non era sufficiente a legittimare l'affidamento diretto e ad escludere la necessità della gara*» (Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7533).

Ebbene, declinando i principi affermati dal Consiglio di Stato e sin qui richiamati, discende che la semplice acquisizione, da parte del Comune di Cesano Boscone, di una

quota di minoranza nel capitale sociale di AREA SUD S.p.A., successiva all'esperimento della procedura indetta da AMA S.p.A. e finalizzata all'individuazione del *partner* privato della medesima AREA SUD S.p.A., non era in grado di legittimare il medesimo ente locale a operare un affidamento diretto del servizio di cui trattasi in favore della predetta società mista, posto che la citata gara indetta nel 2001 da AMA S.p.A. non aveva ad oggetto anche la gestione del servizio *de quo* da eseguirsi all'interno del territorio del Comune di Cesano Boscone, dovendosi pertanto configurare tale nuovo incarico come un servizio ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli già contemplati al momento dell'espletamento dell'originaria procedura di gara finalizzata all'individuazione del *partner* privato di AREA SUD S.p.A., non assentibile in via diretta, **risultando pertanto la gestione in essere nel territorio del Comune di Cesano Boscone non conforme rispetto ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario in materia di modalità di assegnazione (e gestione) di un servizio pubblico locale.**

A quanto sopra va aggiunto che l'unica deroga ai rigidi principi sopra esposti è stata evidenziata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel proprio parere AG 3/2011 del 19 maggio 2011, a mezzo del quale l'Autorità, dopo aver ribadito che «*In materia di affidamento a società miste, come previamente precisato dal Consiglio di Stato, "la società mista opera nei limiti dell'affidamento iniziale e non può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario" (Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2009, n. 824)*», e che «*Per ciò che concerne l'affidamento di servizi ulteriori e il rinnovo degli appalti già affidati, la giurisprudenza amministrativa sottolinea l'illegittimità dell'affidamento di servizi non identificati al momento della selezione del socio privato. L'illegittimità degli ulteriori affidamenti non sarebbe dovuta ad un mero motivo formale ma alla distorsione della concorrenza che ne deriva giacché "è infatti evidente che la scelta di assumere l'incarico operativo per l'esecuzione di servizi indeterminati (...) e per una durata esorbitante (...) è di per sé discriminante in danno delle imprese di settore che ben potrebbero, invece, concorrere per singoli lotti, di portata più limitata e ben precisata" (Consiglio di Stato, sez. V, 4 agosto 2010, n. 5214; in termini anche Consiglio di Stato, sez. VI, 23 settembre 2008, n. 4603)*», ha avuto modo di segnalare che «*La Comunicazione Interpretativa della Commissione [sui partenariati pubblico privati del 5 febbraio 2008] ammette tuttavia la possibilità di rinnovo o modifica dell'appalto o della concessione aggiudicati alla società mista e anche dell'assegnazione di nuovi compiti, a condizione che, nel rispetto del principio di trasparenza, tale possibilità sia indicata chiaramente nella documentazione di gara che "dovrebbe precisare quantomeno il numero di opzioni e le loro condizioni di applicazione. Le informazioni così fornite devono essere sufficientemente dettagliate da garantire una procedura di gara equa ed efficace". Sulla stessa linea il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità che la possibilità di affidare nuove incombenze rispetto a quelle originariamente affidate debba essere espressamente prevista nel bando di gara o nel capitolato d'onere cosicché tutte le imprese interessate a partecipare all'appalto ne siano a conoscenza fin dall'inizio e si trovino in una posizione di parità al momento della formulazione dell'offerta (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 marzo 2009, n. 1555)*».

Tuttavia, dalla documentazione relativa alla gara espletata da AMA S.p.A. nel 2001, non è possibile rilevare la sussistenza di alcuna clausola "aperta", avente contenuto identico o simile rispetto a quanto ipotizzato dall'Autorità, atta a consentire l'estensione del servizio oggetto di affidamento in favore della società mista anche a territori ulteriori rispetto a quelli oggetto della procedura all'epoca espletata, con la conseguenza che AREA

SUD S.p.A. non risultava titolata ad acquisire - in via diretta - affidamenti ulteriori e diversi rispetto a quelli oggetto della gara finalizzata all'individuazione del socio privato della medesima società (c.d. gara a "doppio oggetto"), qual è quello relativo alla gestione del servizio in questione all'interno del territorio del Comune di Cesano Boscone.

Le considerazioni sopra sviluppate determinano, all'evidenza, non solo la contrarietà dell'affidamento di cui trattasi rispetto ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario in materia di assegnazione di un servizio pubblico locale in favore di una società mista, ma anche il fatto che la gestione in parola (concernente l'erogazione del servizio di igiene ambientale) **risulta priva di efficacia, e gestita in regime di "mero fatto"**, e ciò alla luce di quanto stabilito dal predetto d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, il quale all'art. 34, c. 21 stabilisce che «*Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. [...] Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013*».

Preso atto di quanto sin qui esposto, tenuto conto delle modalità attraverso cui l'Amministrazione aveva proceduto - in via diretta - all'affidamento del servizio di cui trattasi in favore di AREA SUD, rilevata la non conformità di tale assegnazione rispetto ai principi sanciti dall'ordinamento europeo, con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30 ottobre 2014 il Comune di Cesano Boscone ha formalmente deciso «*di prendere atto che le attuali modalità di gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Cesano Boscone non risultano conformi ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo*», «*di rilevare che, ai sensi del c. 21 dell'art. 34 del d.l. 179/2012, conv. dalla l. 221/2012 e del c. 1 dell'art. 13 del d.l. 150/2013, conv. Dalla l. 15/2014, nelle more dell'individuazione e della costituzione dell'ente di governo dell'ambito o bacino, l'affidamento del servizio di igiene ambientale è destinato a cessare al 31 dicembre 2014*», nonché «*di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'avvio tempestivo delle attività funzionali a porre in essere l'affidamento del servizio di igiene ambientale nei confronti di soggetto terzo individuato attraverso l'espletamento di procedure concorsuali che garantiscano il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione desumibili dal Trattato sull'Unione Europea, nonché delle disposizioni contenute nel d.lg. 163/2006 e nelle recenti direttive comunitarie n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE*».

Per completezza espositiva, va doverosamente evidenziato che la correttezza dell'impostazione fatta propria dal Comune di Cesano Boscone nella deliberazione consiliare da ultimo menzionata è stata espressamente riconosciuta dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sentenza n. 2120/2014, nonché, più recentemente, dal Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 860, il quale, chiamato **(in una fattispecie identica rispetto a quella concreta)** a valutare la legittimità della «*deliberazione con la quale il Comune di Corsico ha accertato che il rapporto con l'odierna appellante, relativo alla gestione del servizio di igiene ambientale del Comune, non è conforme ai principi dell'ordinamento comunitario, sicché ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 34, commi ventesimo e seguenti, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, e non può quindi proseguire oltre la data del 1° gennaio 2014*», ha avuto modo di chiarire quanto segue:

«*L'impostazione del Comune deve essere condivisa, alla luce anche di quanto osservato dal primo giudice, il quale ha rilevato che "come affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7533), nelle aggiudicazioni, il principio generale è sempre quello della gara e*

l'affidamento diretto è sempre una deroga a tale principio, deroga consentita in casi di stretta interpretazione. A tale proposito, la società mista si giustifica quale forma di partenariato pubblico-privato costituito per la gestione di uno specifico servizio per un tempo determinato. In questi casi non si ha una esenzione dal principio della gara, ma muta l'oggetto della gara, che deve sempre essere esperita ma non più per trovare il terzo gestore del servizio, bensì il partner privato con cui gestire il servizio. È evidente quindi che le società miste cosiddette aperte, costituite cioè per finalità specifiche ma indifferenziate, non possono essere affidatarie dirette in quanto non soddisfano le condizioni a cui è ancorata la deroga. Pertanto, l'acquisizione di una partecipazione azionaria di una società costituita in precedenza, ancorché avente ad oggetto la gestione dei rifiuti, non è sufficiente a legittimare l'affidamento diretto e ad escludere la necessità della gara". Né poteva invocarsi in alcun modo il principio delle clausole aperte per l'affidamento del servizio, atteso che il territorio del comune di Corsico non può definirsi limitrofo o contiguo a quello del comune di Rozzano, per il quale era stata espletata la procedura originaria, in quanto gli stessi sono separati dai comuni di Buccinasco e di Assago, nei quali il servizio di igiene urbana non è gestito dalla società ricorrente".

L'appellante ritiene tali argomentazioni non esaustive, in quanto il suo socio privato è stato individuato dal Comune di Rozzano mediante gara.

La gara in questione appartiene al genere delle cosiddette gare "a doppio oggetto" in quanto alla scelta del socio privato mediante gara ed alla costituzione della società mista consegue l'affidamento alla medesima del servizio pubblico in questione.

L'osservazione, come rilevato dal primo giudice, non è decisiva, in quanto – pur se il Comune di Rozzano ha scelto il proprio socio mediante gara aperta - il Comune di Corsico [ma lo stesso vale in relazione al Comune di Cesano Boscone] ha scelto la s.r.l. Area Sud per la gestione del servizio mediante affidamento diretto, al di fuori di qualsiasi confronto concorrenziale.

Non è poi applicabile la deroga in favore dei 'comuni contermini', in quanto, come risulta dal sito Comuni-Italiani.it, il Comune di Rozzano confina con Assago, Basiglio, Milano, Opera, Pieve Emanuele e Zibido San Giacomo, mentre il Comune di Corsico confina con Buccinasco, Cesano Boscone, Milano e Trezzano sul Naviglio.

Il Comune di Corsico [così come quello di Cesano Boscone] e quello di Rozzano non risultano, quindi, confinanti.

E' vero, quindi, che della società appellante fa parte un socio privato individuato mediante gara, ma la stessa ha svolto il servizio nei confronti del Comune di Corsico al di fuori di qualsiasi confronto concorrenziale, in violazione – appunto – dei principi comunitari.

3.b. L'appellante sostiene che l'operato del Comune ha violato i principi che presiedono all'adozione degli atti di ritiro, ed in particolare i principi di tutela dell'interesse pubblico attuale e dell'affidamento.

La tesi non può essere condivisa, in quanto nella specie il Comune appellato non ha propriamente posto in essere un atto di ritiro, ma ha dato applicazione ad una norma di legge sopravvenuta, che ha reso obbligatoria la cessazione del rapporto contrattuale in atto.

Deve anche essere condiviso quanto osservato dal Comune appellato, il quale rileva che – pur se risulta basato sull'esito di una gara l'affidamento del servizio disposto dal Comune di Rozzano in favore dell'appellante – non risulta legittimo quello disposto dal Comune di Corsico [leggasi: Cesano Boscone], secondo i principi enunciati da C. di S., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/2007, A.P. 3 marzo 2008, n. 1, e Sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7533, sottolineando inoltre l'inammissibilità

dell'affidamento diretto di servizi non contemplati nel bando originario, come affermato da C. di S., Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 664».

LA NECESSITA' DI UN NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, DA OPERARE CONFORMEMENTE AI PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Una volta verificata la mancata conformità dell'affidamento del servizio di igiene ambientale esistente all'interno del territorio comunale rispetto ai principi desumibili dall'ordinamento comunitario, nonché appurata la circostanza che, a termini di legge, tale affidamento risulta privo di qualsivoglia efficacia giuridica a far data dal 1° gennaio 2014, deriva la necessità, per il Comune di Cesano Boscone, di procedere ad una nuova assegnazione del servizio in questione, da operare nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore.

A tal proposito, va evidenziato che a seguito delle modifiche normative recentemente intervenute, nonché del pronunciamento referendario del 2011 (che ha determinato l'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 e s.m.i.) e delle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di disciplina afferente ai servizi pubblici locali (sentenza n. 199/2012, a mezzo della quale la Consulta ha decretato l'incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 e s.m.i.), l'affidamento dei servizi di cui trattasi risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice unionista (così come confermato, da ultimo, da Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762).

In tale prospettiva, occorre rammentare che i modelli gestionali afferenti all'erogazione dei servizi pubblici locali ammessi dall'ordinamento comunitario contemplano, fra le modalità di assegnazione del servizio: *a)* una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; *b)* una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del *partner* privato di una società mista, con l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; *c)* il ricorso allo strumento dell'*in house providing*, sussistendone le rigide condizioni tracciate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

E' nell'ambito di tale ventaglio di ipotesi attualmente ammesse dall'ordinamento comunitario, pertanto, che il Comune di Cesano Boscone è tenuto ad individuare quella maggiormente confacente alle necessità e alle esigenze dell'ente locale e della collettività residente nel territorio comunale.

Sotto un profilo operativo, va rilevato che l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, prevede che i servizi pubblici locali "a rete" di rilevanza economica (fra i quali è stato espressamente ricompreso anche il servizio di igiene ambientale) debbano essere organizzati per ambiti o bacini dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, prefigurandone la medesima norma l'individuazione da parte delle Regioni in corrispondenza ai rispettivi territori provinciali, salvo motivata adozione di criteri diversi.

Allo stato, tuttavia, va rilevato che non risulta esser stato istituito dalla Regione Lombardia - in relazione al servizio pubblico in questione - l'ambito territoriale di cui trattasi, con la

conseguenza che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, il Comune ha pertanto la facoltà di procedere in forma singola all'assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall'ordinamento comunitario.

Quanto sopra risulta peraltro confermato dall'art. 19, c. 1, lett. f) del d.l. n. 95/2012 (recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»), convertito in l. n. 135/2012, che individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei comuni l'«organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi», previsione, questa, non abrogata dall'ultima versione del citato art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 e s.m.i..

Ciò detto, va evidenziato che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30 ottobre 2014, il Comune di Cesano Boscone ha espressamente rilevato che «rispetto alle alternative organizzative per la gestione del servizio di igiene ambientale, la soluzione che meglio si presta ad essere adottata nell'attuale contesto normativo, tuttora in evoluzione vista la mancata individuazione di ambiti o bacini ottimali entro cui erogare il servizio, è rappresentata dall'affidamento tramite gara», deliberando per l'effetto, con il medesimo provvedimento, di «autorizzare [...] l'avvio tempestivo delle attività funzionali a porre in essere l'affidamento del servizio di igiene ambientale nei confronti di soggetto terzo individuato attraverso l'espletamento di procedure concorsuali che garantiscano il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione desumibili dal Trattato sull'Unione Europea, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e nelle recenti direttive comunitarie n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE».

LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Il servizio di igiene urbana (normato principalmente, nelle sue diverse componenti, dal d.lgs. n. 152/2006) costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere assicurato senza soluzione di continuità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini.

Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza dell'utente finale (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa). È poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di cooperazione risulta determinante per il raggiungimento di prefissati *standard* di qualità e di costi.

Il ciclo integrato dei rifiuti ha inizio con la raccolta: "a cassonetti", mediante contenitori per il deposito dei rifiuti da parte degli utenti, poi svuotati periodicamente dal gestore, e "a sacchetti" o "porta a porta", attraverso il ritiro dei rifiuti di casa in casa con una frequenza prestabilita.

La modalità scelta è rilevante sia in termini di servizio erogato che di costi: il sistema di raccolta a sacchetti è più comodo per l'utente che non deve recarsi presso i punti di raccolta (cassonetti), ma solo depositare i rifiuti sotto casa a giorni ed orari prestabiliti; al

tempo stesso è più costoso, perché prevede una raccolta più capillare e quindi un maggiore impiego di personale e mezzi.

Va da sé che la raccolta "a cassonetti" non è praticabile laddove la tipologia delle strade (ad esempio, i vicoli dei centri storici) impedisce il transito dei mezzi per il prelevamento e lo svuotamento dei cassonetti. La successiva fase di smaltimento dei rifiuti è piuttosto eterogenea.

Gli indirizzi dell'Unione Europea, recepiti in Italia dalla normativa di settore di tempo in tempo vigente, affrontano la questione individuando azioni volte alla gestione integrata dell'attività.

Il primo livello di attenzione è rivolto alla necessità di minimizzare la produzione e la pericolosità dei rifiuti; una seconda area di intervento è invece relativa al riutilizzo dei rifiuti nelle varie forme possibili, dal recupero di materia (riciclo) alla produzione energetica (termovalorizzazione o compostaggio). La normativa stabilisce che, ai fini di una corretta gestione, tutti i soggetti debbano collaborare per favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica.

Quest'ultima filiera dell'attività, come noto, non risolve il problema dello smaltimento, ma lo rimanda al futuro, poiché i residui dei rifiuti restano attivi per molti anni e, attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, producono biogas e liquami.

Per contenere tali emissioni nocive e limitare gli inconvenienti, le discariche moderne devono essere costruite secondo determinati *standard* igienici e riutilizzare i biogas prodotti come combustibile per la generazione di energia.

Il "compostaggio" tratta la frazione organica risultante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani producendo il c.d. *compost* da utilizzare come fertilizzante. Si tratta di un processo di digestione aerobica delle frazioni organiche biodegradabili dei rifiuti attraverso il quale viene accelerato il processo che si realizza spontaneamente in natura.

Alcune società, integrate verticalmente in tutte le fasi del ciclo, possiedono impianti sufficienti a garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti raccolti, mentre altre non sono dotate di impianti adatti e quindi devono ricorrere all'esterno, pagando il servizio prestato da terzi; infine, ve ne sono alcune che possiedono una capacità di smaltimento superiore alle proprie esigenze e pertanto possono offrirla al mercato traendone ricavi.

CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

Dato che la norma citata in premessa e da cui trae origine la presente relazione fa riferimento agli «*obblighi di servizio pubblico e universale*», si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come «*l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza*».

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In primo luogo, viene ivi precisato che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 30 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (denominazione, questa, assunta dal Trattato dopo la sottoscrizione del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).

In secondo luogo, viene puntualizzato nei documenti comunitari che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.

Dal punto di vista del consumatore, la congruità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese, e ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità e il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni, fa l'altro, per quanto riguarda gli operatori designati ad assumere la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* sottesa agli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (con continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a

condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (nel rispetto del principio di parità). In tale prospettiva, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In ogni caso la *ratio* degli obblighi di servizio va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e le implicazioni dell'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

In tale prospettiva, secondo la Commissione Europea (Decisione del 29 novembre 2005 n. C 297/04, recante «*Disciplina comunitaria aiuti di Stato come compensazione obblighi servizio pubblico*»), le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Inoltre, nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in

questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- a) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) le imprese e il territorio interessati;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- e) le modalità per evitare sovra-compensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico, di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi a investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all'utile ragionevole è possibile stabilire che gli utili derivanti da altre attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere destinati interamente od in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

Alla luce di quanto sin qui delineato e con riferimento al servizio in questione, sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi, questi, volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, e ciò indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), garantendo peraltro la trasparenza e il carattere economicamente accessibile del servizio.

GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente locale deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati *standard* qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatorio che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio.

GLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI CESANO BOSCONI

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale: nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio) e obblighi tariffari (applicazione all'utenza di prezzi e condizioni stabiliti ed omologati dalle pubbliche autorità), nel rispetto di quanto stabilito dal Comune con delibere del consiglio comunale n. 10/2013 del 6/05/2013, con cui è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi T.A.R.E.S.;

- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'art. 203 del d.lg. n. 152/2006 e s.m.i..

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Ebbene, perché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto anche in relazione al servizio di igiene ambientale.

È evidente che le fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti debbano essere organizzate e gestite unitariamente; altrimenti, si perderebbe la possibilità di sfruttare le relative sinergie, e qualcuno degli enti finirebbe per generare costi ambientali dei quali non sopporta (almeno non integralmente) l'onere, "riversandoli" sugli enti locali limitrofi (il che si porrebbe in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga", sancito dall'art. 191, par. 2, del Trattato UE).

Tale visione è conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di rifiuti che contempla la gestione integrata dei rifiuti rispetto alla quale non è ipotizzabile una segmentazione senza imporre costi eccessivamente onerosi e soprattutto senza incidere nell'organizzazione stessa del servizio.

La gestione dei rifiuti deve poi essere assicurata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio del "chi inquina paga".

A tale fine la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

In particolare, lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati devono essere attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo

conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182-*bis* del d.lg. n. 152/2006, al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

GLI OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PREVISTI NEL COMUNE DI CESANO BOSCONO

Il Comune di Cesano Boscone, dopo aver valutato e apprezzato gli interessi pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ritiene di dover imporre, sul proprio territorio, i seguenti obblighi specifici di pubblico servizio che dovranno essere rispettati dal nuovo gestore dell'attività di cui trattasi.

In particolare, il gestore da individuarsi ad esito di apposita procedura di evidenza pubblica, dovrà obbligarsi ad effettuare, senza soluzioni di continuità e sulla base del calendario previsto e su tutto il territorio comunale:

a) il servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni:

- organico;
- secca non riciclabile;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica e lattine;
- vetro;
- verde
- ingombranti/durevoli;

b) il servizio di spazzamento meccanico delle aree pubbliche, lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini stradali porta rifiuti, la raccolta foglie e la pulizia delle aree mercato;

c) la gestione dei servizi oggetto di affidamento che implicano l'utilizzo della piattaforma ecologica presente sul territorio comunale, conformemente alle modalità che verranno stabilite dal Comune;

d) tutte le ulteriori attività previste dal nuovo contratto di servizio che verrà stipulato fra il Comune di Cesano Boscone ed il nuovo affidatario, da intendersi a tutti gli effetti quali obblighi di pubblico servizio ai sensi della presente relazione.

Più precisamente, gli obblighi di servizio pubblico che il gestore del servizio di igiene ambientale operante nel territorio del Comune di Cesano Boscone è tenuto ad assumere, sono descritti nel documento denominato «*Comune di Cesano Boscone - Nuovo affidamento servizi di igiene urbana (raccolta differenziata dei rifiuti e spazzamento)*», allegato alla presente che di seguito si riporta.

**Comune di Cesano Boscone – Nuovo affidamento servizi di igiene urbana
(raccolta differenziata dei rifiuti e spazzamento)**

Si precisano di seguito i servizi svolti dall'attuale gestore del servizio di igiene urbana:

- le raccolte dei rifiuti porta a porta, tramite contenitori stradali e/o area attrezzata nonché la raccolta rifiuti presso utenze specifiche (Quartiere Giardino, Istituto Sacra Famiglia, ecc.)
- lo spazzamento meccanico delle aree pubbliche, lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini stradali porta rifiuti, la raccolta foglie e la pulizia delle aree mercato
- il trasporto dei rifiuti ad impianto autorizzato per lo smaltimento o il recupero
- l'acquisto dei sacchetti mater bi per la promozione della raccolta dell'umido

Risultano inseriti nel piano finanziario anche altri servizi svolti direttamente dal comune:

- l'acquisto dei bidoni porta rifiuti e la distribuzione all'utenza
- la predisposizione di campagne informative

o affidati ad altri soggetti:

- lo svuotamento dei cestini all'interno delle aree verdi e parcheggi pubblici
- la gestione e controllo dei conferimenti alla Piattaforma Ecologica

Sarà richiesto al nuovo gestore lo svolgimento dei seguenti servizi:

- le raccolte dei rifiuti porta a porta, tramite contenitori stradali e/o area attrezzata nonché la raccolta rifiuti presso utenze specifiche (Quartiere Giardino, Istituto Sacra Famiglia, ecc.)
- lo spazzamento meccanico delle aree pubbliche, lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini stradali porta rifiuti, la raccolta foglie e la pulizia delle aree mercato
- il trasporto dei rifiuti ad impianto autorizzato per lo smaltimento o il recupero
- lo svuotamento dei cestini all'interno delle aree verdi e parcheggi pubblici
- l'acquisto dei sacchetti mater bi per la promozione della raccolta dell'umido
- la distribuzione all'utenza dei bidoni (servizio opzionale in caso di assenza dell'operatore)

Il gestore del servizio di igiene ambientale che opererà nel territorio del Comune di Cesano Boscone sarà tenuto quindi a svolgere attività di pubblico servizio che possono essere così specificate:

- RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE PORTA A PORTA, trasporto e smaltimento della frazione secco-indifferenziato, umido, vetro, multi-materiale, carta e cartone, scarti vegetali
- RACCOLTE DIFFERENZIATE DI ALTRA TIPOLOGIA con trasporto e smaltimento: contenitori stradali pile e batterie, contenitori stradali farmaci scaduti, raccolta

ingombranti a domicilio, la distribuzione all'utenza dei bidoni (servizio opzionale in caso di assenza dell'operatore)

□ PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE: noleggio contenitori, raccolta e trasporto rifiuti ingombranti, inerti, rottame metallico, legno, vetro, carta e del cartone, scarti vegetali, RAEE, accumulatori esausti, pile e batterie, contenitori "t" e/o "f", farmaci scaduti, lampade a scarica e tubi fluorescenti, cartucce e toner, oli minerali, oli e grassi vegetali.

□ RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO UTENZE SPECIFICHE: il Quartiere Giardino, l'Istituto Sacra Famiglia, cimiteri (residui urbani)

□ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE E PARCHEGGI: spazzamento meccanico, spazzamento manuale e vuotatura cestini stradali e nei parchi pubblici (ad eccezione di Parco Pertini), pulizia aree conferimento e attrezzature adibite alla raccolta, raccolta foglie, pulizia aree mercato e smaltimento rifiuti mercatali, pulizia in occasione di sagre, manifestazioni, raccolta rifiuti abbandonati, raccolta siringhe

□ ATTIVITÀ E ALTRI SERVIZI collegati all'igiene urbana: Gestione delle segnalazioni, controllo dei conferimenti, gestione informatica dei servizi, iniziative di sensibilizzazione, Acquisto sacchetti mater bi, applicazione Criteri Minimi Ambientali, rimozione veicoli abbandonati (servizio opzionale).